

Tribunale Ordinario di Foggia
Contenzioso - PRIMA SEZIONE CIVILE

Il Tribunale riunito in camera di consiglio nelle persone di:

dott. Antonio Buccaro - Presidente

dott.ssa Mariangela Martina Carbonelli - giudice

dott.ssa Simona Iavazzo - giudice rel.

ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile iscritta al numero di ruolo ... del registro generale per gli affari contenziosi dell'anno 2015, posta in deliberazione sulle conclusioni delle parti all'udienza del 21 Settembre 2022 avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi,

TRA

I.G. (C.F. (...)), rappresentata e difesa nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. ...;

Ricorrente

E

P.F. (C.F. (...)), rappresentato e difeso nel presente giudizio, giusta procura in atti, dall'avv. ...;

Resistente

con l'intervento ex lege del Pubblico Ministero;

Svolgimento del processo - Motivi della decisione

Si procede alla redazione della presente sentenza senza la parte sullo svolgimento del processo ai sensi dell'art. 45 c. 17 L. n. 69 del 2009.

Nei limiti di quanto rileva ai fini della decisione (cfr. il combinato disposto degli artt. 132 co. 2 n. 4 c.p.c. e 118 disp. att. c.p.c.), le posizioni delle parti costituite e l'iter del processo possono riepilogarsi come segue.

Con ricorso depositato in data 26.05.2015, I.G. - premesso di aver contratto matrimonio concordatario in Lucera il 15.04.1996 e che dalla loro unione sono nati tre figli, F.A. il (...), P.P. il (...) e L. il (...) - ha chiesto all'intestato Tribunale di pronunciare la separazione personale delle parti con addebito al marito; di assegnare la casa coniugale alla ricorrente e di porre a carico del P. un assegno per il mantenimento pari ad Euro 900,00 nell'interesse del coniuge e delle figlie.

La ricorrente ha dedotto che il matrimonio ha subito una crisi irreversibile a causa dei comportamenti violenti e prevaricatori del resistente, sfociati in episodi di violenza fisica e a causa delle relazioni extraconiugali instaurate dal P. nel corso della vita matrimoniale. La I., inoltre, ha evidenziato che il resistente, per costringere la moglie a una piena obbedienza e accettazione di tutte le sue condotte, l'ha anche privata per alcuni periodi di ogni forma di sostentamento economico e materiale.

Si è costituito in giudizio il sig. P.F. il 16.11.2015, il quale, aderendo alla richiesta di pronuncia della separazione dei coniugi, ha chiesto, al contrario, che la stessa venisse addebitata alla ricorrente; ha, inoltre, chiesto l'affido condiviso delle figlie con collocamento prevalente presso il padre e la consequenziale assegnazione della casa familiare. Il P. ha sostenuto di essere disposto a provvedere al mantenimento delle figlie P.P. e L., fino al raggiungimento della maggiore età.

Il P. ha sostenuto, infatti, che la separazione sia addebitabile alla I., avendo quest'ultima instaurato una relazione extraconiugale con il sig. M.P. in costanza di matrimonio.

Espletato con esito negativo il tentativo di conciliazione, in sede di udienza presidenziale, il Presidente, con ordinanza del 16.11.2015, in via provvisoria ed urgente: ha autorizzato i coniugi a vivere separati; ha disposto l'affido condiviso delle figlie minori P.P. e L. con collocamento prevalente presso la madre, regolamentando il diritto di visita del padre; ha assegnato la casa familiare alla ricorrente; ha posto a carico del P. l'obbligo di contribuire al mantenimento delle tre figlie, versando alla ricorrente, l'importo mensile complessivo di Euro 600,00, oltre al concorso del 50% alle spese straordinarie; ha posto, inoltre, a carico del P. l'obbligo di contribuire al mantenimento della moglie, versandole un importo mensile pari a Euro 150,00.

Espletata l'istruttoria e falliti i tentativi di trasformazione del giudizio in separazione consensuale, all'udienza del 21 Settembre 2022, le parti hanno precisato le conclusioni dinanzi all'odierno Giudice istruttore, che ha rimesso la causa al Collegio per la decisione, assegnando alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c.

Sulla separazione personale dei coniugi

La domanda di separazione proposta dalla ricorrente è fondata e pertanto merita accoglimento.

Com'è noto, ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c. (come novellato dall'art. 33 della L. n. 151 del 1975), la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi (ossia indipendentemente da una causa imputabile ad uno di essi), fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole.

Nella fattispecie può tranquillamente ritenersi che la prosecuzione della convivenza tra i coniugi sia divenuta insopportabile, come risulta dalle allegazioni delle parti sia all'udienza presidenziale che nel prosieguo del giudizio, oltre che dalla richiesta di addebito della separazione formulata dalla ricorrente e dal fallimento dei diversi tentativi di conciliazione; è, inoltre, pacifico che le parti non abbiano più ripreso la convivenza a partire dall'ordinanza presidenziale di separazione e che, a partire da tale epoca, non siano intervenuti fatti riconciliativi.

Tale obiettiva situazione evidenzia l'impossibilità di ricostituire la comunione materiale e spirituale. Si evince quindi che ormai si è verificata la dissoluzione del consorzio familiare e che non vi sono, allo stato, possibilità di ricostituire una tollerabile convivenza a causa delle insanabili divergenze tra le parti, per cui può pacificamente essere pronunciata la separazione personale dei coniugi, mandando al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile per gli adempimenti di rispettiva competenza.

Sulle domande di addebito

La domanda di addebito della separazione avanzata da parte ricorrente si fonda sulle asserite violazioni dei doveri coniugali del resistente, consistenti nella violazione del dovere di fedeltà coniugale, di assistenza materiale e per le condotte violente poste in essere ai danni della I., anche in presenza delle figlie.

Di contro, il resistente ha contestato tutte le asserzioni della I., formulando, a sua volta, domanda di addebito della separazione a carico della moglie. Il P. ha sostenuto che la I., in costanza di matrimonio, ha iniziato una relazione extraconiugale con un altro uomo, il sig. M.P., così violando l'obbligo di fedeltà.

Si ricorda, al riguardo, che la giurisprudenza di legittimità considera cause di addebito della separazione la commissione di violenze psicologiche e fisiche ai danni dell'altro coniuge, oltre che la violazione dell'obbligo di fedeltà, qualora non venga eccepita una precedente crisi già in atto. Tutte queste condotte, infatti, sono idonee a rendere intollerabile la convivenza.

Giova ricordare, al riguardo, che la Suprema Corte ritiene che "in tema di separazione tra coniugi, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale rappresenta una violazione particolarmente grave, la quale, determinando normalmente l'intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile...". Pertanto "... laddove la ragione dell'addebito sia costituita dall'inosservanza dell'obbligo di fedeltà coniugale, questo comportamento, se provato, fa presumere che abbia reso la convivenza intollerabile..., a meno che non "risulti la preesistenza di una crisi già irrimediabilmente in atto.....In tal caso trovano peraltro applicazione le comuni regole in tema di onere della prova, per cui (art. 2967 cpv.) chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda (nella specie, dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza) deve provare i fatti su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'antioriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà....."(Cass. civ. 2059/12, 16859/15, 3923/18).

Orbene, applicando i predetti principi al caso di specie, le relazioni extraconiugali, poste a sostegno delle reciproche domande di addebito, non possono ritenersi provate.

È opportuno rilevare che, con riguardo alle asserzioni del resistente, non vi è prova delle condotte della ricorrente; i mezzi di prova articolati dal resistente vertevano, infatti, come già rappresentato nell'ordinanza resa in data 18/07/2016, qui da intendersi integralmente richiamata e trascritta, su circostanze generiche, valutative ed irrilevanti, ed in quanto tali non ammissibili.

La reiterazione delle richieste istruttorie da parte del difensore del P. sino alla conclusione del presente giudizio rende necessario a questo Collegio ribadire l'inammissibilità dei suddetti mezzi istruttori, a causa della genericità delle richieste, formulate in modo non contestualizzato sotto il profilo temporale e spaziale.

Di contro non è possibile ritenere provata neanche la violazione del dovere di fedeltà del P., lamentata dalla I.. La presunta relazione extraconiugale del resistente, infatti, è esclusivamente oggetto, nel ricorso introduttivo, delle generiche asserzioni della I., che non ha provveduto ad individuare le donne con cui il P. avrebbe iniziato tali relazioni né le occasioni nelle quali tale relazione sarebbe stata scoperta dalla ricorrente.

Le dichiarazioni testimoniali rese dalla sorella e dal padre della ricorrente, nel presente giudizio, si limitano a confermare tali circostanze esclusivamente sulla base di informazioni conosciute de relato, ossia sulla base di confidenze raccontate dalla I. ai propri familiari.

Non si può, pertanto, ritenere provata la violazione del dovere di fedeltà coniugale da parte del P., posta a sostegno della domanda di addebito formulata dalla ricorrente.

La ricorrente ha, inoltre, richiesto la pronuncia della separazione con addebito a carico del resistente per le sue condotte violente.

Come più volte ribadito dalla Suprema Corte, la violenza fisica o psichica è sempre causa di addebito e non può essere mai giustificata "venendo in considerazione violazioni talmente gravi dei doveri nascenti dal matrimonio da fondare, non solo la pronuncia di separazione personale, in quanto cause

determinanti la intollerabilità della convivenza, ma anche la dichiarazione della sua addebitabilità all'autore di esse, e da esonerare il giudice del merito, che abbia accertato siffatti comportamenti, dal dovere di comparare con essi, ai fini dell'adozione delle relative pronunce, il comportamento del coniuge che sia vittima delle violenze. Infatti tali gravi condotte lesive, traducendosi nell'aggressione a beni e diritti fondamentali della persona, quali l'incolumità e l'integrità fisica, morale e sociale dell'altro coniuge, ed oltrepassando quella soglia minima di solidarietà e di rispetto comunque necessaria e doverosa per la personalità del partner, sono insuscettibili di essere giustificate come ritorsione e reazione al comportamento di quest'ultimo e si sottraggono anche alla comparazione con tale comportamento, la quale non può costituire un mezzo per escludere l'addebitabilità nei confronti del coniuge che quei fatti ha posto in essere" (Cass., 19 febbraio 2018, Cass. n. 7388 del 2017, Cass. n. 433/2016, Cass. 7 aprile 2005, n. 7321; Cass., 14 aprile 2011, n. 8548, n. 817 del 2011).

Nel caso di specie, però, è opportuno precisare che manca la prova dell'addebitabilità delle condotte violente in capo al P..

Le dichiarazioni testimoniali rese da I.T., sorella della ricorrente, e I.G., padre della ricorrente, all'udienza del 5 maggio 2017, non consentono di provare l'effettiva commissione di tali condotte da parte del resistente. I.T., infatti, ha dichiarato di aver appreso delle violenze subite dalla sorella telefonicamente; il padre della ricorrente, nel corso della medesima udienza, ha affermato di aver appreso de relato dei fatti di causa. Risulta, dunque, evidente che nessuno dei testimoni era presente ed ha effettivamente assistito alle asserite violenze, dichiarate dalla ricorrente. Non è, pertanto, possibile porre a sostegno della domanda di addebito le dichiarazioni testimoniali rese de relato e che non forniscono la prova del nesso causale tra le asserite condotte e la crisi che verosimilmente era già in atto.

Non è sufficiente ad imputare la commissione di violenze al P. neanche il referto medico del Pronto Soccorso dell'Ospedale Massarelli di Lucera del 7.12.2014, il quale si limita ad attestare che la donna ha riferito di essere stata aggredita verbalmente e con percosse da persona da lei riconosciuta.

Seppur si volesse considerare provato l'episodio di violenza descritto, ritenendo il referto medico un elemento indiziante, si deve evidenziare che un episodio di violenza, per quanto riprovevole, non è di per sé sufficiente a sostenere l'addebitabilità della separazione, in quanto non prova che sia stata la causa della crisi coniugale. Si può, al contrario, ritenere che l'episodio di violenza possa essere l'epilogo di una crisi coniugale già in atto, derivante piuttosto dalla mancanza di fiducia e dalla reciproca gelosia dei coniugi.

Pertanto, alla luce dell'istruttoria, il Collegio rigetta le domande di addebito della separazione formulate dalle parti.

Sull'affido dei minori, sul collocamento e sul diritto di visita

Resta da statuire in ordine all'affidamento e al collocamento della figlia minore L., essendo diventate maggiorenni in corso di causa le altre due figlie della coppia, F.A. e P.P..

L'affidamento ad entrambi i genitori, previsto come regola dall'art. 337 ter c.p.c., comporta l'esercizio della responsabilità genitoriale da parte di entrambi e una condivisione delle decisioni di maggiore importanza, secondo lo schema del comune accordo, oltre che dei compiti di cura.

Secondo l'art. 337 quater c.c. il giudice può disporre l'affidamento dei figli ad uno solo dei genitori qualora ritenga che l'affidamento all'altro sia contrario all'interesse del figlio minore; inoltre, secondo il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, l'affidamento esclusivo può essere disposto quando quello condiviso risulterebbe oggettivamente pregiudizievole per il minore o quando risulta che un genitore è manifestamente incapace o non idoneo ad assumere il compito di curare ed educare il minore (Cass. n. 18867/2011).

La Suprema Corte, inoltre, ha statuito che l'affidamento esclusivo dei figli ad uno dei genitori deve considerarsi come un'eccezione alla regola dell'affidamento condiviso, da applicarsi rigidamente soltanto nelle ipotesi in cui esista una situazione di gravità tale da rendere detto affidamento condiviso contrario all'interesse dei figli, valutandosi tale contrarietà esclusivamente in relazione al rapporto genitore-figlio e quindi con riferimento a carenze comportamentali di uno dei due genitori, di gravità tale da sconsigliare l'affidamento al medesimo per la sua incapacità di contribuire alla realizzazione di un tranquillo ambiente familiare (Cass. 17 dicembre 2009, n. 26587; Cass. 18 giugno 2008, n. 16593).

Nel caso di specie, il Tribunale ritiene che non vi siano ragioni per discostarsi dalla regola legale ex art. 337 ter c.c. dell'affidamento condiviso della prole ad entrambi i genitori, atteso che nel corso del giudizio non sono emersi profili di concreta e grave inidoneità genitoriale, tali da ritenere consigliabile il diverso regime dell'affidamento esclusivo.

Pertanto, con riguardo alla figlia L., questo Collegio ritiene di dover confermare sul punto l'ordinanza presidenziale che aveva già previsto il regime dell'affidamento condiviso dei figli ad entrambi i genitori.

Con riguardo al collocamento della minore, sebbene il resistente abbia inizialmente richiesto il collocamento prevalente presso lo stesso, si è giunti in corso di causa a un accordo tra le parti. Pertanto, rilevato il consenso delle parti e tenuto conto del principio del best interest del minore che deve guidare il Tribunale nelle decisioni da adottare in ordine alla prole, si ritiene opportuno mantenere inalterato il collocamento della figlia minore presso la madre, con cui ha sempre vissuto dopo la separazione di fatto dei coniugi.

Con riguardo all'esercizio del diritto di visita paterno, vista l'età di L. (17 anni), che lascia presumere la sua piena capacità di autodeterminarsi e di decidere quando, dove e con quale frequenza incontrare il padre, ritiene il Tribunale che nulla debba essere disposto in ordine alla

regolamentazione del regime delle visite padre-figlia, demandando al libero apprezzamento degli stessi la decisione in merito ai loro incontri.

Sull'assegnazione della casa familiare

Quanto alla domanda di assegnazione della casa familiare formulata dalla ricorrente, occorre rilevare che il provvedimento di assegnazione è funzionale a garantire esclusivamente l'interesse della prole alla permanenza nell'originario ambiente domestico (vedi Cass. civ. 21334/13, 18440/13, 22394/08, 11035/07, 1545/06).

Ebbene, nel caso che ci occupa, la ricorrente convive con la figlia minorenni nella casa coniugale, che pertanto, rimane assegnata alla I., come già statuito dall'O.P. del 16 novembre 2015.

Sul mantenimento in favore della ricorrente

Per quanto concerne la richiesta di mantenimento in favore della moglie, deve preliminarmente osservarsi che, in sede di separazione, ai sensi dell'art. 156 c.c., questo spetta al coniuge che non è in grado, con i propri redditi, di mantenere un tenore di vita analogo a quello offerto dalle potenzialità economiche di entrambi, da individuarsi con riferimento allo standard di vita familiare reso oggettivamente possibile dal complesso delle loro risorse economiche, in termini di redditività, capacità di spesa, garanzie di elevato benessere e di fondate aspettative per il futuro.

Segnatamente, il coniuge, al quale non sia addebitabile la separazione, ha il diritto di ricevere dall'altro coniuge un assegno di mantenimento, qualora non abbia redditi propri adeguati a consentirgli di mantenere un tenore di vita tendenzialmente analogo a quello che le potenzialità economiche complessive dei coniugi erano idonee a garantirgli prima della separazione.

La Corte di legittimità ha inoltre chiarito che, al fine della determinazione del "quantum" dell'assegno di mantenimento, la valutazione delle condizioni economiche delle parti non richiede necessariamente l'accertamento dei redditi nel loro esatto ammontare, essendo sufficiente un'attendibile ricostruzione delle complessive situazioni patrimoniali e reddituali dei coniugi (Cass., 10 febbraio 2022, n. 4327; 10 maggio 2017 n. 11504; 16 maggio 2017, n. 12196; 22 febbraio 2008, n. 4540; Cass., 7 dicembre 2007, n. 25618; Cass., 12 giugno 2006, n. 13592; Cass., 19 marzo 2002, n. 3974).

Orbene, nel caso di specie risulta che la ricorrente svolga e abbia da sempre svolto l'attività di casalinga, limitandosi ad aiutare il marito nella macelleria di famiglia, senza però percepire alcun

reddito. Nel 2014 la ricorrente ha presentato una dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale ed economica, attestante che la stessa è priva di redditi. Il resistente ha depositato in atti la dichiarazione dei redditi del 2015 relativa alla I., attestante un reddito complessivo annuo pari ad Euro 5.187,00. L'unica entrata della I. è rappresentata, infatti, da un canone di locazione mensile di Euro 350,00, relativo ad un immobile di cui è proprietaria.

Il resistente ha dichiarato, in sede di udienza presidenziale del 16.11.2015, di essere disoccupato; era titolare di una macelleria, ma ha cessato tale attività nel settembre 2013, cedendo l'attività in gestione a terzi. Il P., dunque, percepisce esclusivamente un canone di locazione del locale commerciale, pari a Euro 800,00 mensili.

Come si evince dalla documentazione fiscale in atti, il P. dispone di un reddito complessivo lordo pari a circa Euro 12.477,00 (Cfr. Dichiarazione dei redditi 2013, 2014 e 2015 in atti).

In considerazione della disparità economica esistente tra i coniugi e rilevato che in fase di separazione dei coniugi non vi è una definitiva rescissione del vincolo coniugale e, dunque, dei rapporti economici tra gli stessi, questo Collegio ritiene necessario confermare l'obbligo in capo al P. di provvedere al sostentamento della ricorrente, confermando il versamento alla stessa della somma di Euro 100,00 mensili.

Dunque, il Tribunale ritiene equo confermare l'obbligo del P. di contribuire al mantenimento della ricorrente, versando alla I. la somma mensile di Euro 100,00, entro e non il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT.

Sul mantenimento in favore delle figlie

Per quanto concerne la richiesta di mantenimento in favore delle figlie della coppia, va osservato, che ai sensi dell'art. 316 bis c.c. grava su entrambi i genitori, in proporzione delle proprie disponibilità economiche, l'obbligo di contribuire al soddisfacimento dei bisogni dei figli.

Sebbene la ricorrente non abbia formulato richiesta di mantenimento in favore delle figlie, il resistente ha dichiarato di essere disposto a provvedere al mantenimento delle stesse, in proporzione alle proprie capacità, fino al raggiungimento della maggiore età. Con l'ordinanza presidenziale è stato posto a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento delle tre figlie, versando alla ricorrente la somma mensile complessiva di Euro 600,00 (Euro 200,00 cadauno).

Le due figlie più grandi della coppia, F.A., nata il (...), e P.P., nata il (...), sono ormai maggiorenni.

Ai fini del riconoscimento dell'obbligo di mantenimento dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente, il giudice di merito è tenuto a valutare, con prudente apprezzamento, caso per caso e con criteri di rigore proporzionalmente crescenti in rapporto all'età dei beneficiari, le circostanze che giustificano il permanere del suddetto obbligo, il quale non può essere protratto oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, poiché il diritto del figlio si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni e aspirazioni (vedi Cass. civ. 18076/14, 5088/18).

D'altro canto, esiste un dovere di autoresponsabilità del figlio maggiorenne che non può pretendere la protrazione dell'obbligo al mantenimento oltre ragionevoli limiti di tempo e di misura, perché l'obbligo dei genitori si giustifica nei limiti del perseguimento di un progetto educativo e di un percorso di formazione (cfr. Cass. 2014 n. 18076; Cass. SS.UU. n. 2014/n. 20448); oltre questi limiti di tempo e di misura la pretesa del figlio si risolverebbe, com'è stato evidenziato in dottrina, in forme di vero e proprio parassitismo di ex giovani ai danni dei loro genitori sempre più anziani (cfr. Tribunale di Milano, 29 marzo 2016).

La Cassazione ha precisato che occorre presumere l'autosufficienza nel maggiorenne, salvo che questi fornisca prova contraria, ovvero provi di aver intrapreso un percorso di studi da portare a termine ovvero che dia prova concreta di aver cercato opportunità lavorative che, in mancanza di una specifica professionalità, devono essere ricercate in settori di diverso genere e tipo. Sul punto si richiama Cassazione civile, sez. I, 14/08/2020 n. 17183: "l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento del figlio maggiorenne è a carico del richiedente. Ai fini dell'accoglimento della domanda, pertanto, è onere del richiedente provare non solo la mancanza di indipendenza economica - che è la preconditione del diritto preteso - ma di avere curato, con ogni possibile impegno la propria preparazione professionale o tecnica e di avere, con pari impegno, operato nella ricerca di un lavoro" ed anche Cassazione civile, sez. VI, 29/12/2020 n. 29779 con cui si è statuito che: "Il figlio divenuto maggiorenne ha diritto al mantenimento a carico dei genitori soltanto se, ultimato il prescelto percorso formativo scolastico, dimostri, con conseguente onere probatorio a suo carico, di essersi adoperato effettivamente per rendersi autonomo economicamente, impegnandosi attivamente per trovare un'occupazione in base alle opportunità reali offerte dal mercato del lavoro, se del caso ridimensionando le proprie aspirazioni, senza indugiare nell'attesa di una opportunità lavorativa consona alle proprie ambizioni". I predetti orientamenti sono confortati altresì dalla giurisprudenza europea della CGUE.

Con maggior impegno esplicativo, l'autoresponsabilità del figlio maggiorenne impone a quest'ultimo di svolgere qualsiasi tipo di attività lavorativa ove non più impegnato in corsi di studi a tempo pieno soprattutto ove la raggiunta età sia tale da non far ritenere possibile che lo stesso non provveda ad automantenersi.

Orbene, nel caso di specie, rilevato che l'onere probatorio ricade in capo allo stesso figlio maggiorenne o al genitore che ne richiede il mantenimento, nulla è stato dedotto dalla ricorrente in ordine all'eventuale mancanza di indipendenza economica delle figlie maggiorenni, specie della prima figlia, o in ordine al loro impegno eventualmente profuso nel percorso di studi o nella ricerca di lavoro.

Pertanto, alla luce di tali considerazioni, questo Collegio ritiene di non dover porre a carico del resistente alcun assegno di mantenimento in favore della prima figlia ormai 26enne lie F.A..

Con riguardo, invece, alle figlie P.P., da poco maggiorenne, e L., ancora minorenni e collocata presso la madre, è pacifico che il P. sia tenuto a contribuire al loro mantenimento.

Ai fini della quantificazione dell'assegno di mantenimento in favore della minore, si deve tener conto della situazione reddituale delle parti, già sopra analizzata.

Pertanto, questo Tribunale ritiene necessario porre a carico del resistente l'obbligo di provvedere al mantenimento delle predette figlie, mediante il versamento alla ricorrente della somma mensile di Euro 200,00 ciascuna, entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese, da rivalutarsi annualmente in base alla variazione dell'indice del costo della vita accertata all'ISTAT, e concorrendo, inoltre, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle predette figlie, così come individuate nel protocollo del 18.3.2016, intercorso tra il Tribunale di Foggia ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia.

Sulle spese processuali.

Stante la reciproca soccombenza con riguardo alle domande di addebito e all'ammontare dell'obbligo di mantenimento in favore della ricorrente, le spese del giudizio vanno integralmente compensate tra le parti.

P.Q.M.

il Tribunale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe indicata, con l'intervento del P.M., ogni contraria o diversa istanza o deduzione disattesa, così provvede:

- a. dichiara la separazione personale dei coniugi, I.G., nata a L. il (...) e P.F., nato a L. il (...), sposatisi il (...) in L. (atto n. (...), parte 2, serie A, anno 1996);
- b. manda al Cancelliere ed all'Ufficiale dello stato civile gli adempimenti di rispettiva competenza;
- c. rigetta la domanda di addebito formulata dalla ricorrente;
- d. rigetta la domanda di addebito formulata dal resistente;
- e. dispone l'affido condiviso della figlia minore L., con collocamento stabile presso la madre;
- f. assegna la casa coniugale alla ricorrente, affinché continui ad abitarla con la figlia minore;
- g. pone a carico di P.F. l'obbligo di corrispondere l'assegno di mantenimento in favore di I.G., versando alla stessa, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 100,00 Euro mensili, con rivalutazione annuale secondo gli indici Istat.

h. Rigetta la domanda di mantenimento in favore della figlia F.A.;

i. Pone, invece, a carico di P.F. l'obbligo di corrispondere un assegno di mantenimento in favore delle figlie P.P. e L., versando a I.G., entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di 400,00 (200,00 per ciascuna) Euro mensili, da aggiornarsi annualmente mediante rivalutazione secondo gli indici Istat, e mediante la partecipazione, nella misura del 50%, alle spese straordinarie da sostenere nell'interesse delle predette figlie, così come individuate nel protocollo del 18/03/2016 intercorso tra il Tribunale di ed il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Foggia;

j. compensa integralmente tra le parti le spese di lite;

Conclusione

Così deciso in Foggia, in data 10 gennaio 2023 in Camera di consiglio.

Depositata in Cancelleria il 12 gennaio 2023.